

A.I.S.
 ASSOCIAZIONE ITALIANA SEMENTI
 BOLOGNA

di presentazione delle domande per la iscrizione di varietà vegetali nei registri nazionali, la relativa documentazione ed i termini entro i quali le domande medesime devono essere presentate;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73 in virtù del quale il costitutore di una varietà vegetale, che presenta domanda di iscrizione nei registri nazionali di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, è tenuto ad esibire — a dimostrazione della qualifica di costitutore della varietà in questione — copia del brevetto relativo alla varietà di cui si chiede la iscrizione o altra idonea documentazione;

Decreta:

Art. 1.

La domanda di iscrizione nei registri nazionali di varietà di specie agricole ed orticole deve essere inoltrata, in duplice copia, di cui una redatta su carta legale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VII M.P. - Via Sallustiana, 10 - 00100 Roma, e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, improrogabilmente entro il 15 gennaio e 15 luglio di ciascun anno, rispettivamente per le varietà a semina primaverile ed a semina autunnale corredata dei dati e delle documentazioni di cui al successivo art. 2.

Della data di trasmissione fa fede il timbro postale.

Art. 2.

Nella domanda d'iscrizione di cui al precedente art. 1 dovranno essere precisati:

a) le generalità del costitutore richiedente o dei suoi aventi causa o di chi, in mancanza di questi, presenti domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 1096/71;

b) la denominazione della varietà;

c) l'azienda ove la varietà è mantenuta in purezza;

d) la descrizione dei caratteri morfologici e biologici della varietà con particolare riguardo a quelli che la differenziano da altre esistenti. Per le varietà ibride, sintetiche o simili, debbono essere comunicate tutte le notizie riguardanti i componenti genealogici;

e) l'origine della varietà stessa ed il metodo con il quale è stata ottenuta;

f) il metodo che il richiedente ha applicato od intende applicare per la conservazione in purezza della varietà;

g) le zone agrarie particolarmente adatte alla coltivazione della varietà;

h) se per la stessa varietà sia stata presentata domanda di iscrizione nei registri delle varietà di altro Stato membro della Comunità europea, di quale Stato trattasi e infine l'esito della domanda stessa.

La domanda dovrà inoltre essere corredata dei seguenti documenti:

1) riproduzione fotografica in scala, della pianta o parti di essa, che servano ad identificare esattamente la varietà, ed, eventualmente, la riproduzione grafica di particolari caratteristiche;

2) risultati di prove sperimentali ufficiali, ove effettuate.

**MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

DECRETO 10 maggio 1984.

Modalità per la presentazione delle domande per la iscrizione nei registri nazionali di varietà di specie agricole ed orticole.

**IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195, recanti disciplina dell'attività sementiera;

Visto il regolamento di esecuzione della detta legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, recante modificazioni al precitato regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 8 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 27/1984, che sostituendo l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, domanda — giusta ultimo comma dell'articolo medesimo — al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire con proprio provvedimento le modalità

Per i costitutori di nazionalità estera, è necessario designare un rappresentante in Italia, con delega ufficiale.

Per le varietà di specie ortive dovrà inoltre essere precisato nella domanda se viene richiesta l'iscrizione della varietà nel catalogo « a » — certificazione quali « sementi di base » o « sementi certificate » o controllate in quanto sementi « standard » —, o nel catalogo « b » — controlli quali sementi « standard ».

Art. 3.

In allegato alla domanda di iscrizione, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il costitutore dovrà produrre:

copia del brevetto relativo alla varietà di cui si chiede la iscrizione nei registri nazionali. In mancanza, la seguente documentazione (in duplice copia):

1) apposita domanda di riconoscimento di costitutore della varietà per la quale è stata richiesta la iscrizione al registro delle varietà (su carta legale);

2) descrizione della varietà, con circostanziate precisazioni sulla denominazione proposta, sulle modalità con le quali la varietà è stata ottenuta nonché sui vari caratteri di natura morfologica e fisiologica che la distinguono dalle altre varietà similari conosciute. Qualora per la produzione della varietà occorra la ripetuta utilizzazione di un'altra varietà, dovranno essere descritti anche i caratteri di quest'ultima;

3) i disegni o le fotografie della varietà di cui trattasi (formato cm 21 x 30);

4) breve relazione che illustri le strutture, l'organizzazione ed i mezzi tecnici di cui dispone il richiedente al fine della costituzione delle varietà;

5) eventuale nota aggiuntiva recante ogni ulteriore informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento ai risultati di esami in coltura già intrapresi in Italia o all'estero. Se la documentazione è redatta in lingua straniera, dovrà essere allegata una traduzione dichiarata conforme;

6) una dichiarazione attestante:

a) che la varietà, per quanto a conoscenza del richiedente, presenta i requisiti previsti dalla legge numero 1096/71;

b) nei casi di produzione di varietà con ripetuta utilizzazione di altre varietà iscritte nei registri, l'intervenuta autorizzazione scritta dei titolari che consentano l'utilizzazione di dette altre varietà (autorizzazione da allegarsi);

c) qualora sia stata presentata per la stessa varietà domanda di iscrizione nei registri di altri Stati, i risultati acquisiti a seguito di detta domanda di iscrizione;

7) la procura o la lettera di incarico, quando vi sia un mandatario, su carta intestata della società mandataria o copia autenticata.

Art. 4.

Entro il 15 febbraio ed il 15 agosto di ciascun anno, rispettivamente per le varietà a semina primaverile ed a semina autunnale, il richiedente l'iscrizione della varietà nei registri nazionali è tenuto ad inviare i campioni di sementi, ed i quantitativi di seguito indicati, per la effettuazione delle prove previste dall'art. 19 della legge n. 1096/71:

QUANTITATIVI DI SEME DA INVIARE

a) Specie agricole

Cereali a semina autunnale	kg 15 di seme + 600 spighe (solamente al primo anno di prova)
Cereali a semina primaverile	} kg 15 di seme + 600 spighe (solamente al primo anno di prova)
Orzo e avena	
Mais	kg 3 di seme + kg 0,500 per ciascun parentale (solo al primo anno di prova)
Riso	kg 15
Barbabetola da zucchero	kg 2,500
Patate	da kg 100 a kg 150 secondo la pezzatura dei tuberi-seme, per due anni consecutivi
Foraggere	} kg 2 per due anni consecutivi
Leguminose poliennali	
Leguminose annuali	
Graminacee	kg 2 (+ 100 legumi per le vecce ed il pisello da foraggio) per due anni consecutivi
Barbabetola da foraggio	kg 2 per due anni consecutivi
Oleaginose e da fibra	} kg 1 per due anni consecutivi
Girasole	
Colza	
Soia	kg 2 per due anni consecutivi
	kg 15 per due anni consecutivi

b) Specie orticole	Varietà al primo anno di prova		Varietà al secondo anno di prova	
		g		g
Anguria	g	50	g	80
Asparago (1)		—		—
Bietola da coste	»	100	»	200
Bietola da orto	»	100	»	200
Carota	»	50	»	100
Cavolfiore	»	20	»	50
Cavolo broccolo	»	20	»	50
Cavolo cappuccio bian- co	»	20	»	50
Cavolo cappuccio rosso	»	20	»	50
Cavolo di Bruxelles	»	20	»	50
Cavolo laciniato	»	20	»	50
Cavolo rapa	»	20	»	50
Cavolo verza	»	20	»	50
Cerfoglio (1)		—		—
Cetriolo e cetriolino	»	30	»	50
Cicoria	»	30	»	50
Cipolla	»	50	»	100
Fagiolo	»	2000	»	3000
Fagiolo di Spagna	»	2000	»	3000
Fava	»	3000	»	4000
Finocchio	»	30	»	60
Indivia riccia e scarola	»	30	»	50
Lattuga	»	15	»	30
Melanzana	»	20	»	30
Melone	»	30	»	50
Peperone	»	20	»	30
Pisello	»	1500	»	2000
Pomodoro	»	20	»	30
Porro	»	50	»	100
Prezzemolo (1)		—		—
Rapa primav. e autunn.	»	20	»	50
Ravanello e rafano	»	50	»	100
Scorzoneria (1)		—		—
Sedano e sedano rapa	»	10	»	25
Spinacio	»	100	»	200
Valeriana (1)		—		—
Zucchino	»	50	»	80

(1) Per i quantitativi di seme da inviare rivolgersi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VII M.P. - Registri delle varietà.

Qualora il seme avesse subito dei trattamenti, occorre indicare il tipo e la percentuale di principio attivo usato.

Saranno respinti ed esclusi dalle prove, quei campioni che perverranno gravati da pagamenti a qualsiasi titolo.

Art. 5.

Le domande di iscrizione nei registri nazionali, che perverranno oltre i termini previsti dall'art. 1 del presente decreto o che perverranno nei termini stabiliti ma incompleti nella documentazione come sopra specificata, non saranno prese in considerazione. Della mancata presa in considerazione sarà fornita notizia agli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1984

Il Ministro: PANDOLFI